



Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute";

VISTO l'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che prevede il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante "Proroga di termini in materia sanitaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132, e in particolare l'articolo 1, comma 2, come modificato dall'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che ha disposto la proroga degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute, elencati nell'allegato al medesimo decreto-legge n. 89 del 2012, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 30 aprile 2013;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e in particolare l'articolo 2, che prevede l'istituzione del Comitato tecnico sanitario e del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale;

VISTO l'articolo 3 del richiamato d.P.R. n. 44 del 2013, che prevede la composizione del Comitato tecnico sanitario, nonché l'articolo 4, che prevede che detto Comitato si articola in tredici sezioni e che il Ministro della salute, con proprio decreto, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, dispone la ripartizione dei componenti tra le sezioni in ragione delle materie da esse trattate e delle competenze professionali e istituzionali dei componenti medesimi, e sulla base della predetta ripartizione i componenti del Comitato sono designati con riferimento alle specifiche sezioni indicate dal Ministro della salute al momento della richiesta di designazione;

VISTO l'articolo 5 del suddetto regolamento di riordino, che prevede la composizione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, nonché l'articolo 6, che prevede che detto Comitato si articola in cinque sezioni e che il Ministro della salute, con proprio decreto, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, dispone la ripartizione dei componenti tra le sezioni in ragione delle materie da esse trattate e delle competenze professionali e istituzionali dei componenti medesimi, e sulla base della predetta ripartizione i componenti del Comitato sono designati con riferimento alle specifiche sezioni indicate dal Ministro della salute al momento della richiesta di designazione;

RITENUTO di dover disporre la ripartizione dei componenti tra le sezioni in cui si articolano il Comitato tecnico sanitario e il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, in ragione delle materie da esse trattate e delle competenze professionali e istituzionali dei componenti medesimi, al fine di richiedere le designazioni agli enti competenti con riferimento alle specifiche sezioni;

SENTITA la Conferenza delle regioni e delle province autonome, che si è espressa con nota del 15 luglio 2013, prot. n. 3269/C7SAN;

DECRETA

Art. 1

(Ripartizione dei componenti del Comitato tecnico sanitario tra le sezioni)

1. I componenti del Comitato tecnico sanitario, di cui all'articolo 3 del d.P.R. 28 marzo 2013, n. 44, sono distribuiti tra le sezioni secondo il seguente riparto:

a) sezione per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza	3 esperti designati dal Ministro della salute; 2 esperti designati dal Ministro dell'economia e delle finanze; 5 esperti designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Per ciascuno dei membri è designato il relativo supplente
b) sezione tecnica per il sistema trasfusionale	il direttore del CNS; 8 rappresentanti delle strutture di coordinamento intraregionale ed interregionale designati dalla Conferenza Stato-Regioni; 4 rappresentanti delle associazioni e federazioni donatori sangue; 2 rappresentanti delle associazioni emopatici e politrasfusi; 2 rappresentanti delle società scientifiche del settore trasfusionale
c) sezione per la ricerca sanitaria	5 esperti designati dal Ministro della salute; 5 esperti designati dalla Conferenza Stato-Regioni; 1 esperto designato dal Ministro degli affari esteri; 1 esperto di età inferiore a quaranta anni e in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assegnato contestualmente anche alla sezione d); 5 esperti di età inferiore a quaranta anni e in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, designati dal Ministro della salute, assegnati contestualmente alla sezione d); 5 esperti di età inferiore a quaranta anni e in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art. 1,

	<p>comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, designati dalla Conferenza Stato-Regioni, assegnati contestualmente alla sezione d).</p>
<p>d) sezione per la valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età inferiore a quaranta anni</p>	<p>5 esperti di età inferiore a quaranta anni e in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, designati dal Ministro della salute, assegnati contestualmente alla sezione c);</p> <p>5 esperti di età inferiore a quaranta anni e in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, designati dalla Conferenza Stato-Regioni, assegnati contestualmente alla sezione c);</p> <p>1 esperto di età inferiore a quaranta anni e in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assegnato contestualmente alla sezione c)</p>
<p>e) sezione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria</p>	<p>1 rappresentante dell'AIFA;</p> <p>1 rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza Stato-Regioni;</p> <p>4 esperti designati dal Ministro della salute (di cui 1 scelto tra professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia);</p> <p>1 farmacista designato dalla Federazione degli ordini dei farmacisti.</p>
<p>f) sezione per i dispositivi medici</p>	<p>1 rappresentante del Ministero della salute;</p> <p>3 esperti designati dal Ministro della salute;</p> <p>1 membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;</p> <p>5 esperti designati dalla Conferenza Stato-Regioni;</p> <p>1 membro designato dalla Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane;</p> <p>1 membro designato dall'ISS, assegnato contestualmente alla sezione h).</p> <p>Per ciascuno dei membri è designato il relativo supplente</p>
<p>g) sezione per la valutazione in materia di biotecnologie</p>	<p>1 rappresentante del Ministero della salute;</p> <p>1 rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;</p> <p>1 rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;</p> <p>1 rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;</p> <p>1 rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;</p> <p>1 esperto designato dall'ISS;</p> <p>1 esperto designato dall'Agenzia nazionale per la protezione ambientale;</p> <p>1 esperto designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;</p>

	<p>1 esperto designato dall'INAIL; 1 esperto designato dalla Conferenza Stato-Regioni; 1 esperto designato dal Ministro della salute.</p>
<p>h) sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive</p>	<p>3 membri designati dal Ministro della salute; 3 membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport; 2 membri designati dalla Conferenza Stato-Regioni; 1 membro designato dal CONI; 1 ufficiale del Comando carabinieri per la tutela della salute, designato dal Comandante; 1 membro designato dall'ISS, assegnato contestualmente alla sezione f).</p>
<p>l) sezione osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale</p>	<p>2 rappresentanti del Ministero della salute; 3 rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza Stato-Regioni; 1 rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; 1 rappresentante dell'AGENAS</p>
<p>l) sezione per la lotta contro l'AIDS</p>	<p>19 membri designati dal Ministro della salute (17 esperti e 2 rappresentanti del Ministero, di cui 1 assegnato contestualmente alla sezione n)</p>
<p>m) sezione del volontariato per la lotta contro l'AIDS</p>	<p>33 rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti nel settore della lotta contro l'AIDS</p>
<p>n) sezione per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro</p>	<p>2 rappresentanti del Ministero della salute, di cui 1 assegnato contestualmente alla sezione l); 2 rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 1 rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 1 rappresentante del Ministero dell'interno; 4 rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, designati dalla Conferenza Stato-Regioni</p>
<p>o) sezione per l'attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore</p>	<p>14 membri designati dal Ministro della salute (10 esperti, di cui uno psicologo, e 4 rappresentanti del Ministero)</p>

Art. 2

(Ripartizione dei componenti del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale tra le sezioni)

1. I componenti del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, di cui all'articolo 5 del d.P.R. 28 marzo 2013, n. 44, sono distribuiti tra le sezioni secondo il seguente riparto:

a) sezione per la dietetica e la nutrizione	17 membri designati dal Ministro della salute; 1 membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni, assegnato contestualmente alla sezione e)
b) sezione consultiva per i fitosanitari	1 rappresentante del Ministero della salute; 1 rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; 1 rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 1 rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; 4 esperti designati dal Ministro della salute per gli aspetti sanitari e tossicologici; 4 esperti designati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali per gli aspetti relativi alla difesa fitosanitaria e all'attività dei prodotti nei confronti degli organismi nocivi; 4 esperti designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli aspetti ambientali ed eco tossicologici; 2 esperti designati dall'ISS per gli aspetti chimici, biochimici e tossicologici; 2 esperti designati dall'INAIL per gli aspetti di igiene e medicina del lavoro. Per ciascuno dei membri è designato il relativo supplente
c) sezione consultiva del farmaco veterinario	14 membri designati dal Ministro della salute (di cui 1 rappresentante e 13 esperti scelti tra docenti universitari e responsabili di IZS); 5 rappresentanti dell'ISS, di cui 2 assegnati contestualmente alla sezione d); 1 rappresentante degli assessorati alla sanità regionali, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, assegnato contestualmente alla sezione d).
d) sezione per la farmacovigilanza sui medicinali veterinari	2 rappresentanti del Ministero della salute, di cui 1 assegnato contestualmente alla sezione e); 1 componente nominato dal Ministro della salute, scelto tra i responsabili degli IZS; 2 rappresentanti dell'ISS, assegnati contestualmente alla sezione c);

	<p>2 rappresentanti degli assessorati alla sanità regionali, designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui 1 assegnato contestualmente alla sezione c) e 1 assegnato contestualmente alla sezione e); 1 rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute, designato dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri; 1 rappresentante della Guardia di Finanza, designato dal Comandante Generale</p>
<p>e) sezione tecnica mangimi e per la protezione degli animali da allevamento e da macello</p>	<p>4 rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno assegnato contestualmente alla sezione d); 1 componente nominato dal Ministro della salute, scelto tra i responsabili degli IZS; 4 rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (di cui uno in rappresentanza degli Istituti di sperimentazione zootecnica); 1 rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; 1 membro designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 1 rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, appartenente alla Direzione centrale analisi merceologica e laboratori chimici; 1 rappresentante delle organizzazioni dei produttori e importatori di integratori e mangimi; 1 rappresentante degli allevatori designato dalle associazioni nazionali di categoria e della cooperazione maggiormente rappresentative per il settore agricolo; 1 rappresentante dei coltivatori designato dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative; 2 membri designati dalla Conferenza Stato-Regioni, di cui 1 assegnato contestualmente alla sezione a); 1 rappresentante degli assessorati alla sanità regionali, designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, assegnato contestualmente alla sezione d); 1 esperto designato dagli enti di protezione degli animali; 1 esperto designato dall'Associazione italiana allevatori; 1 esperto designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari; 1 rappresentante dell'ISS; 1 esperto designato dall'ENEA. Per ciascuno dei componenti di cui alla presente sezione, è nominato il relativo supplente.</p>

Roma, 8 AGO. 2013

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE
VIA ...
D.lgs. n. 125/2011
13/2 agosto 2013

IL MINISTRO
(Beatrice Lorenzin)

